

Vademecum per l'uso:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2019

RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DEGLI EDIFICI

La categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell'edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:

- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari, ecc.
- interventi di coibentazione di strutture opache e di sostituzione di finestre comprensive di infissi.

CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

E' possibile per tutti i contribuenti in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito⁽¹⁾.

PER QUALI EDIFICI:

- alla data della richiesta di detrazione, devono essere "esistenti" ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla nostra FAQ n.9D (http://www.acs.enea.it/tecnodoc/FAQ_Ecobonus.pdf)
 - se l'intervento avviene senza demolizione con ampliamento, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 e la detrazione spetta per le sole spese riguardanti la parte non ampliata.

ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute,
per un limite massimo di detrazione ammissibile di 100.000 euro;

REQUISITI DELL'INTERVENTO

REQUISITI TECNICI SPECIFICI:

- deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all'allegato A del D.M. 11/3/08⁽²⁾;
- deve essere relativo all'intero edificio;
- devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza

⁽¹⁾ Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18.04.2019"

⁽²⁾ Questa verifica è eseguita con la metodologia prevista dal D.P.R. 59/09

⁽³⁾ Per l'efficienza energetica si ricordano, in particolare, i decreti 26/06/2015 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015) o le disposizioni sostitutive emanate dalle regioni e dalle province autonome nonché le leggi riguardanti gli impianti termici.

nel caso di sostituzione del generatore di calore con un altro a biomassa, oltre ai precedenti requisiti e ai requisiti tecnico-ambientali previsti per le caldaie a biomassa (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/tecnocaldaie_biomassa.pdf), per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F le chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella seguente (tab. 4a, art. 4, lettera c) del DPR 59/09).

(1) Tabella 4a, art. 4, c. 4, lettera c) DPR 59/09. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/mq K.

Zona climatica	Dal 1/1/2006 U (W/mq °K)	Dal 1/1/2008 U (W/mq °K)	Dal 1/1/2010 U (W/mq °K)
A	5,5	5,0	4,6
B	4,0	3,6	3,0
C	3,3	3,0	2,6
D	3,1	2,8	2,4
E	2,8	2,4	2,2
F	2,4	2,2	2,0

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

- le opere provvisorie ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (punto 1a dell'Art.3 del "decreto edifici" quali ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.);
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell'APE.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA

"Scheda descrittiva dell'intervento", entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere⁽⁴⁾, esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati (<https://detrazionifiscali.enea.it/>), redatta e firmata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale);

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE

Di tipo tecnico:

- l'asseverazione⁽⁵⁾ redatta da un tecnico abilitato che deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra;
- copia dell'attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;

⁽⁴⁾ La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n.6E (http://www.acs.enea.it/tecnodoc/FAQ_Ecobonus.pdf) e si seguano le procedure in essa contenute.

⁽⁵⁾ L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni sopra elencate, obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.lgs. n°192 del 2005 e successive modificazioni (D.M. 06 agosto 2009);

- Copia delle relazioni tecniche, necessarie ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i.;
- originale della documentazione dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato e inviata all'ENEA;
- schede tecniche dei materiali e dei componenti.

Di tipo amministrativo:

- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge 296/06, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il codice fiscale del soggetto beneficiario o il numero di partita IVA;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.